



## PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

### CATANIA

#### BREVI OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI LEGGE SULLA VIOLENZA DI GENERE

Commissione giustizia presso Camera dei deputati

Audizione del 19 febbraio 2019

dott.ssa Marisa Scavo

Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catania

#### DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO A.C. 1455

“Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica”

Il disegno di legge in esame è determinato dall'esigenza di **velocizzare l'attivazione delle indagini preliminari** per evitare che eventuali stasi possano pregiudicare la tempestività della richiesta di provvedimenti cautelari o di prevenzione a tutela delle vittime.

L'intervento normativo nasce dalla necessità di contrastare in modo efficace e tempestivo ogni manifestazione di violenza domestica e di genere nonché di adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che evidenziano la necessità di riconoscere **carattere prioritario** alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati.

Con la **sentenza CEDU *Talpis c. Italia*** del 2 marzo 2017, la Corte Europea ha condannato l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Secondo la Corte le autorità italiane non sono intervenute per assicurare protezione ad una donna e ai suoi figli, vittime di reiterate violenze domestiche perpetrate dal marito sino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di uno dei figli. Lo Stato italiano con la sua **inerzia** ha consentito il reiterarsi delle violenze e non ha attivato le azioni positive di cui agli artt. 2 e 3 della CEDU violando così l'obbligo, sancito anche dalla Convenzione di Istanbul, di adottare le misure necessarie affinché tutte le forme di violenza, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, **siano trattate senza ingiustificati ritardi**.

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice europeo concerne una denuncia per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce che la donna, dopo l'ennesima violenza subita ad opera del marito, presenta nel settembre 2012 chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere lei e i propri figli. Tuttavia tale misure non vengono disposte né viene compiuto alcun atto di indagine fino all'aprile 2013, quando la donna, sentita dalla polizia sette mesi dopo il deposito della denuncia, rettifica le iniziali dichiarazioni a carico del marito, ammorbidente le accuse iniziali. Sulla scorta delle nuove dichiarazioni, non essendo emersi nuovi episodi di violenza, il pubblico ministero chiede ed ottiene dal Gip l'archiviazione per il delitto di maltrattamenti mentre viene disposta la citazione davanti al giudice di pace per il reato di lesioni. Il marito, qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione, uccide un figlio e tenta di uccidere la donna. Nel 2015 l'uomo viene condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto di armi di genere vietato. uccide

Il Giudice europeo ha censurato lo Stato italiano per non aver ottemperato all'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili tra cui rientrano le vittime di violenza domestica.

La proposta del Governo nasce da questa esigenza e da quella di dare piena attuazione alla direttiva 2012/29/UE laddove prevede la celere definizione dei procedimenti relativi a reati di violenza domestica.

Da queste premesse l'esigenza di apportare modifiche alla normativa vigente per rendere più rapida la tutela della persona offesa.

**Ciò premesso si ritiene utile rilevare quanto segue:**

#### **art. 1 “Obbligo di riferire la notizia di reato”**

La previsione di modifica dell'art. 347 c.p.p. finalizzata ad estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito delle relazioni di convivenza, il regime attualmente previsto per i gravi reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) numeri da 2 a 6 c.p.p. appare del tutto condivisibile.

Per tali reati la **P.G. sarà sempre tenuta a comunicare immediatamente al P.M.** le notizie di reato anche in forma orale.

La pletora dei reati per la cui trattazione vi è **una presunzione assoluta di urgenza** (come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge del Governo 1455) si allarga dunque ai seguenti reati :

- **art. 572 c.p.** “maltrattamenti contro familiari e conviventi”;
- **art. 609 bis** “violenza sessuale e 609 ter c.p. circostanze aggravanti”;
- **art. 609 quater** “atti sessuali con minorenne”;
- **art. 609 quinquies** “corruzione di minorenne”;
- **art. 609 octies** “violenza sessuale di gruppo”;
- **art. 612 bis** “atti persecutori”
- **Lesioni volontarie personali aggravate** da legami familiari e da relazione affettiva (art. 582 aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma nn. 2,5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577 primo e secondo comma)

Con riferimento al **delitto di lesioni personali aggravate** si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il riferimento alle lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577 primo e secondo comma con quello delle lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577 primo comma n. 1 e secondo comma, atteso che le aggravanti della premeditazione, dell'uso delle sostanze venefiche e quelle di cui all'art. 61 nn. 2 e 4 sono aggravanti già comprese nell'ipotesi di cui all'art. 576, primo comma n. 2 e non presuppongono necessariamente una violenza in ambito domestico o familiare.

**E' doveroso rilevare che non sono previste aggravanti per il singolo episodio di lesioni volontarie commesse in danno del figlio della convivente indipendentemente dalla contestazione del delitto di maltrattamenti.** Ed invero l'art. 576 n. 5 prevede l'aggravante per il delitto di lesione volontarie quando il fatto è commesso in occasione di diversi delitti, tra cui quello di maltrattamenti mentre l'art. 577 n.1) prevede l'aggravante quando il fatto è commesso "*contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente*" categoria di persone offese che non comprende il figlio della convivente.

Parimenti l'art. 577 ultimo comma prevede l'aggravante quando il "*fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o contro un affine in linea retta*".

Nell'esperienza catanese, già da tempo, il P.M. titolare del procedimento indica nella **delega di indagine alla P.G.**, concernente i reati in questione, che trattasi di **procedimento a trattazione prioritaria e fissa il termine entro il quale la delega deve evasare.**

## **Art. 2 "Assunzione di informazioni"**

La previsione di modifica di cui all'art. 2 del progetto di legge suscita non poche preoccupazioni nell'uffici di Procura in quanto introduce, all'art. 362 c.p.p. "**assunzione di informazioni**", il **nuovo comma 1 ter c.p.p.** che così recita:

*"1- ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609- bis, 609- ter, 609- quater, 609 - quinquies, 609 - octies e 612 bis del codice penale, ovvero dell'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5,e,5.1 e 577 primo e secondo comma, del medesimo articolo, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa."*

Orbene va osservato che tale previsione sembra **contrastare** con l'art. 327 c.p.p. in base al quale la "**direzione delle indagini**" spetta al pubblico ministero che "*...dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli*".

La previsione di cui all'art. 2 del progetto di legge toglie ogni discrezionalità al P.M. nella scelta e nei tempi degli atti di indagine da compiere, prevedendo l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa entro il ristretto termine di tre giorni *“salvo che sussistano esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”*. Orbene se tale obbligo dovesse gravare personalmente sul P.M., senza possibilità di delega alla P.G., si avrebbero inevitabili ricadute negative sul lavoro delle Procure con serie difficoltà applicative, tenuto conto peraltro che, non di rado, le denunce per maltrattamenti e atti persecutori si rivelano strumentali e infondate e finalizzate al condizionamento del giudizio civile di separazione o affidamento dei figli.

Peraltro la norma non prevede sanzioni processuali nel caso in cui l'audizione non avvenga nel termine fissato e potrebbe aprire il varco a conseguenze di natura disciplinare a carico del magistrato inadempiente.

Anche qualora fosse possibile delegare l'assunzione delle s. i. della p. o. alla P.G., non si comprende che cosa possa dire di nuovo, la stessa, a distanza di pochi giorni.

Pur riconoscendo **la necessità che le indagini vengano attivate dal P.M. con urgenza, senza ingiustificato ritardo** non è superfluo osservare che **l'obbligo di sentire la persona offesa in tempi così ristretti non sempre è conforme all'interesse della stessa** che potrebbe trovarsi ancora in una situazione di incertezza circa le determinazioni da assumere. Ad esempio nei casi di **intervento della P.G. per liti in famiglia**, avviene piuttosto frequentemente che la p. o. dichiara espressamente alla P.G., nell'immediatezza, che non intende presentare denuncia né querela. In situazioni del genere non è utile che il P.M., ricevuta la notizia di reato, provveda a sentire **entro tre giorni** la p. o. che potrebbe assumere un atteggiamento non collaborativo e alquanto reticente.

In casi del genere è piuttosto necessario mettere in contatto la p. o. con i centri antiviolenza e con i servizi sociali per fornire alla stessa la dovuta assistenza psicologica, legale e attivare la rete inter-istituzionale per mettere in protezione la vittima e la eventuale prole minore. La P.G. dovrà acquisire, di iniziativa o su delega del P.M., tutti gli elementi necessari a consolidare il compendio probatorio anche indipendentemente dalla immediata denuncia della persona offesa.

In casi del genere il **P.M. deve conferire, senza ritardo, delega alla P.G.** (vedi schema di delega adottato alla Procura di Catania) per acquisire tutti gli elementi necessari alla prosecuzione delle indagini e a motivare la eventuale richiesta di misura cautelare a tutela della persona offesa (ad es. assumere a sommarie informazioni vicini, parenti e familiari, colleghi di lavoro; **acquisire documentazione sanitaria** relativa ad eventuali accessi al pronto soccorso della vittima; accertare se trattasi di soggetto già ammonito e possessore di armi per l'eventuale ritiro cautelare ai sensi dell'art.39 TULPS; accertare l'esistenza, per l'indagato, di domicili alternativi alla casa familiare ove disporre eventualmente gli arresti domiciliari dell'indagato e acquisire ogni altra notizie utile alle indagini e alla eventuale richiesta di misura cautelare). Per quanto concerne gli **accessi al Pronto soccorso** è molto utile la **raccomandazione alle Regioni**, contenuta nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, **di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali**, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in modo da consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di riferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di appartenenza. Tali dati saranno di fondamentale importanza per le

indagini per accertare, in caso di lesioni volontarie, che non si tratta di un singolo episodio ma di reiterati atti di violenza che potrebbero configurare il delitto di maltrattamenti procedibile d'ufficio.

La Procura di Catania ha predisposto articolate e puntuali **direttive per la P.G.** per i delitti di violenza domestica e di genere (che si allegano alla presente relazione) recanti istruzioni sulle modalità di intervento anche per la fase in cui il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini in modo da consentire alla stessa P.G., sin dal primo intervento, di operare in modo tempestivo a tutela della persona offesa e di raccogliere tutte le informazioni utili alle valutazioni di competenza del P.M. anche per la eventuale richiesta di misura cautelare, trasmettendo senza ritardo al P.M., la CNR o la annotazione complete di tutta la documentazione acquisita.

Non può tralasciarsi di evidenziare che nei casi più gravi di maltrattamenti (**art. 572 c.p.**), di atti persecutori (**art. 612 bis c.p.**) e di lesioni volontarie aggravate (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n.5 , 5.1 e 577 n.1 e ult. comma), è **necessario interrompere tempestivamente l'escalation di violenza e assicurare tutela immediata alla persona offesa.**

**Proprio in situazioni del genere si ravvisa un vuoto normativo, in particolare in tutti quei casi di intervento in cui la P.G. non può procedere all'arresto in flagranza o quasi flagranza, per mancanza dei presupposti perché l'indagato si è già allontanato rendendosi irreperibile.**

Al riguardo giova ricordare che l'orientamento della Suprema Corte è abbastanza restrittivo nel definire il concetto di flagranza in quanto ha ritenuto *"illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nella immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato"* (Cass. SS. UU. sent. n. 39131 del 24.11.2015 (dep. 21.9.2016) Rv. 267591).

**E' dunque auspicabile *de iure condendo* colmare questo vuoto normativo prevedendo, per i suddetti delitti, l'arresto anche fuori dai casi di flagranza (c.d. arresto differito) ovvero il fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 384 c.p.p. qualora sussista il pericolo di fuga.**

**Una modifica in tal senso consentirebbe sin dal primo intervento della P.G. di mettere in sicurezza la persona offesa e interrompere così la escalation di violenza e attivare tempestivamente la rete inter istituzionale e territoriale a tutela delle vittime.**

**Peraltro è utile osservare che in alcuni casi è già previsto dal nostro ordinamento l'arresto al di fuori della flagranza (ad es. dall'art. 75 "violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale" D. L.vo n. 159/2011 che prevede espressamente l'arresto anche fuori dai casi di flagranza per colui che **contravviene all'obbligo e al divieto di soggiorno** senza che peraltro sia stabilito un termine entro il quale deve avvenire l'arresto differito; ed ancora in **materia di competizioni sportive** l'art. 1 del D.L. 24.2.2003 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 24.4.2003 ha modificato l'art. 8 della L. 13.12.1989 n. 401 prevedendo per l'appunto per i reati commessi con violenza alle persone in occasione delle manifestazioni sportive l'arresto anche fuori dai casi di flagranza entro le trentasei ore dal fatto, quando sulla base della documentazione video**

fotografica o di altri elementi oggettivi si giunga inequivocabilmente alla identificazione dell'autore del reato).

Oltre all'arresto fuori dai casi di flagranza (che dovrebbe essere consentito entro un arco temporale di 72 ore in modo da consentire alla P.G e al P.M. di compiere tutti gli accertamenti necessari a raccogliere indizi) sarebbe necessario **prevedere anche la possibilità del fermo, in presenza del pericolo di fuga, previa modifica delle pene edittali** per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e per il delitto di lesioni volontarie aggravate (artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5, n. 5.1 e 577 primo e secondo comma c.p.).

La necessità di poter intervenire anche con il fermo, quando ne ricorrano i presupposti di legge, scaturisce dalla constatazione che molto spesso, di fatto, l'indagato si rende irreperibile.

Con riferimento al fermo va osservato che esso si può disporre soltanto nei confronti di *“persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni...”*. Ne deriva che per poterlo applicare ai delitti sopra indicati occorre modificare le pene edittali che dovranno essere previste in misura *non inferiore nel minimo due anni e superiore nel massimo a sei anni.”*

L'aumento delle pene edittali sopra invocato comporterebbe inoltre **l'innalzamento del termine di durata massima della custodia cautelare** che, per la fase delle indagini preliminari, passerebbe da mesi tre (termine veramente ristretto) a mesi sei.

Occorre ribadire che **l'assunzione, da parte del P.M., di informazioni dalla persona offesa entro il termine di tre giorni non assicurerebbe comunque adeguata tutela alla stessa**, nel caso di indagato rimasto a piede libero nei confronti del quale si intende richiedere misura cautelare, quando ne sussistano i presupposti di legge, **atteso che potrebbero trascorrere anche diversi mesi prima della decisione del Gip**. Per evitare ritardi da parte del Gip sarebbe dunque auspicabile **prevedere un termine entro cui il Gip si deve pronunciare sulla richiesta di misura cautelare formulata dal P.M.** atteso che eventuali ritardi potrebbero risultare fatali per la p. o.

La Procura di Catania proprio per colmare questo vuoto normativo, ha previsto tra l'altro nelle direttive impartite alla P.G. che, nelle more delle indagini, in attesa di ottenere eventuali misure cautelari tempestivamente richieste al Gip, venga fornito alla p. o. in occasione della denuncia-querela l'utenza cellulare di servizio di un ufficiale di P.G. attivo h/24 da contattare, oltre ai numeri di emergenza, in caso di reiterazione delle condotte violente o assillanti in modo da consentire un immediato intervento delle FF.OO e procedere eventualmente all'arresto in flagranza, qualora ne sussistano i presupposti, circostanza che si è verificata con una certa frequenza mentre pendeva al Gip richiesta di misura cautelare.

### **Formazione degli operatori.**

Del tutto condivisibile la previsione della formazione degli operatori di polizia.

Sarebbe auspicabile prevedere la **formazione mirata e la specializzazione in siffatta materia anche per gli avvocati** il cui ruolo e la cui specifica competenza sono di fondamentale importanza nella trattazione di tali delitti per evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

La formazione va estesa anche agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli insegnanti e a tutti coloro che intervengono, a vario titolo, nella materia in esame.

### **Trattazione prioritaria.**

Per quanto concerne la rapida trattazione dei procedimenti concernenti i reati in questione, le circolari del CSM (da ultimo quella del 9 maggio 2018) hanno dato specifiche indicazioni in tal senso, già da tempo recepite nel progetto organizzativo della Procura di Catania ove viene prevista la **trattazione prioritaria per** i procedimenti riguardanti, tra l'altro, anche i reati di violenza domestica e di genere.

La trattazione prioritaria deve essere assicurata non solo nella fase delle indagini preliminari ma anche nelle successive fasi di giudizio

### **Specializzazione dei magistrati addetti alle c.d. "fasce deboli"**

Presso la Procura della Repubblica di Catania, già da molti anni, è stato costituito il gruppo specializzato nella materia della violenza domestica e di genere, composta da magistrati che trattano con elevata professionalità, competenza e tempestività i delitti in questione.

Dai dati statistici dell'Ufficio, forniti dal SICP, si evince che per l'anno 2017 per i delitti in esame si è registrata una sopravvenienza di n. 1224 procedimenti a carico di noti, a fronte dei quali sono state richieste 451 misure cautelari evase dal Gip in un tempo medio di 20gg.. Per l'anno 2018 sono sopravvenuti n. 4017 procedimenti penali a carico di noti a fronte dei quali sono state richieste ben n. 526 misure cautelari evase in media dal Gip nel termine di gg. 13.

I tempi di definizione delle indagini preliminari sono stati per l'anno 2017 di n. 180 gg. ; e per l'anno 2018 di n. 112 gg. (vedi statistica)

Sarebbe auspicabile prevedere la **specializzazione anche per i magistrati dell'ufficio GIP**

E' auspicabile inoltre prevedere la **obbligatorietà dell'incidente probatorio** da parte del Gip in relazione ai delitti di cui all'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p. atteso che la eventuale istanza di rigetto del Gip non è impugnabile né ricorribile in Cassazione con grave pregiudizio per le vittime di siffatti reati che non potranno uscire dal circuito del processo penale.

## **PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1003 BARTOLOZZI.**

Condivisibili sono le previsioni di modifica dell'obbligo di comunicazioni alla persona offesa.

Il disegno di legge prevede di inserire nel codice di procedura penale un nuovo articolo **art. 90 ter 1** che prevede per i reati in esso indicati **l'obbligo della comunicazione**, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore **delle cause di estinzione del reato o della pena.**

Sarebbe utile prevedere all'art. 90 ter c.p.p. che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, **ogni tipo di provvedimento che incide sulla *status libertatis* dell'indagato, dell'imputato o del condannato venga sempre comunicato alla persona offesa e al suo difensore e non soltanto nel caso in cui la persona offesa ne faccia richiesta.**

Inoltre sarebbe auspicabile prevedere che in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 299 c.p.p. venga previsto l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore anche **quando tale richiesta venga formulata in sede di interrogatorio di garanzia.**

Le proposte contenute negli artt. 2 e 3 del progetto di legge laddove si inseriscono i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572) e di atti persecutori (art.612 bis c.p.) tra quelli per cui è possibile richiedere l'allontanamento dalla casa familiare e l'applicazione in tali casi del braccialetto elettronico sono superati dal decreto sicurezza (D.L. n. 113/2018) che ha già disposto in tal senso.

Occorre tuttavia segnalare al riguardo che non tutte le forze dell'ordine dispongono - o ne dispongono in numero non adeguato - degli strumenti di controllo in questione circostanza che, di fatto, finisce con il vanificare tale previsione.

Nulla da osservare in merito all'obbligo per la P.G. di comunicare la notizia di reato entro 24 ore dall'acquisizione della notizia di reato.

Per quanto concerne invece la proposta di modifica dell'art. 362 c.p.p. (nel senso di introdurre l'obbligo per il P.M. di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato) valgono le riserve già espresse con riferimento disegno di legge n. 1455 .

## **PROPOSTA DI LEGGE ANNIBALI C. 1457**

Interviene sull'art. 90 ter c.p.p. prevedendo che **l'obbligo della comunicazione dell'evasione e della scarcerazione sia sempre obbligatoria.** Modifica del tutto condivisibile.

Altrettanto condivisibile sono le proposte di modifiche alla legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) laddove sono previsti programmi mirati alla riabilitazione per i condannati per queste tipologie di reato.

### **Trattamento degli uomini violenti.**

Purtroppo nessuno dei tre progetti di legge in discussione è prevista la possibilità di sottoporre l'indagato, **sin dalla fase delle indagini preliminari**, a programmi preventivi individualizzati, concordati con enti ed associazioni, per la fuoriuscita dal circuito della violenza.

Sarebbe auspicabile porre attenzione su tale opportunità.

**Al riguardo giova ricordare che l'art. 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento** della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con legge del 27.6.2013 n. 77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014) stabilisce:

1. *Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.*
3. *Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.*

In tale ottica è necessario **anticipare alla fase delle indagini preliminari i programmi mirati alla riabilitazione di genere dei soggetti maltrattanti, degli stupratori domestici e degli stalkers.**

Il legislatore ha già previsto con l'intervento normativo di cui alla legge n.119/2013 una sorte di **"ingiunzione terapeutica"** a favore del soggetto **imputato** di uno dei reati di cui all'art. 282 bis c.p.p. e sottoposto alla misura non detentiva dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il legislatore ha previsto al riguardo che *"quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 comma 2"*.

In sostanza è un invito che il legislatore rivolge ad un **imputato** (non ancora condannato in via definitiva) di delitti di violenza domestica e di genere, di sottoporsi ad una osservazione di tipo trattamentale con la prospettiva premiale che, in caso di risultato positivo, tale comportamento potrà essere valutato dal giudice per riconsiderare la pericolosità sociale.

Occorre dunque un intervento legislativo che consenta non soltanto al condannato in sede di esecuzione della pena, **ma anche all'indagato e all'imputato per uno dei delitti in questione di sottoporsi ad un programma finalizzato alla rimozione delle cause scatenanti il comportamento aggressivo** nella prospettiva di poter usufruire, in caso di effettivo recupero e di reale assenza del rischio di recidiva, di tutti i benefici processuali previsti dal nostro ordinamento.

La finalità è quella di rendere consapevole il soggetto violento della anti-giuridicità del comportamento tenuto

La sottoposizione a programmi terapeutici dovrebbe essere estesa a qualunque tipo di misura e non soltanto a quelle dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento.

### **Irrevocabilità della querela per stalking.**

Sarebbe auspicabile prevedere, come avviene per il delitto di violenza sessuale, che la querela, una volta presentata è, **in ogni caso, irrevocabile** e non soltanto *"se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma"* come previsto attualmente.

## **Valutazione del rischio.**

Attualmente a livello normativo non è previsto uno strumento per la valutazione scientifica del rischio di recidiva.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 con cui sono state adottate le “**Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle donne vittime di violenza**” denominato “*Percorso per le donne che subiscono violenza*” prevede allegato B uno strumento standardizzato (“**Brief Risk Assessment for the Emergency Department DA5**”) e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio agli operatori del Pronto soccorso (che la Procura di Catania ha esteso anche alle Forze di polizia) che consente di individuare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio.

Si articola in 5 *item* da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a tre domande denota un elevato rischio di maltrattamento.

### **Brief Risk Assessment for the Emergency Department DA5**

Trattasi di n. 5 domande:

- 1) La frequenza e/o gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?
- 2) L’aggressore ha mai utilizzato un’arma o l’ha minacciata con un’arma o ha tentato di strangolarla?
- 3) Pensa che l’aggressore possa ucciderla?
- 4) L’ha mai picchiata durante la gravidanza?
- 5) L’aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?

Sarebbe infine auspicabile, come proposto da altri, la modifica dell’art. 220 c.p.p. eliminando il **divieto** di disporre perizia personologica dell’indagato. Il legislatore dovrebbe invece introdurre una norma che consenta al P.M. o al Giudice di disporre CTU o perizia per i delitti di cui all’art. 572, 609 bis e sgg., 612 bis al fine di valutare il rischio di reiterazione della condotta e quindi di recidiva.

Tanto rassegno a codesta Onorevole Commissione per le valutazioni di competenza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

dott.ssa Marisa Scavo

